

VADEMECUM PER COMPILAZIONE FATTURE

Con circolare n. 9 dd. 7 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il c.t.u., una volta ricevuto il pagamento dalla parte cui il Giudice ha posto a carico il relativo onere, deve emettere fattura nei confronti della P.A., intestandola all'ufficio giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione. Ciò è stato confermato dal Ministero della Giustizia con note dd. 30 maggio 2018 e dd. 26 settembre 2018.

Al fine di rendere a questo Ufficio più agevole e più rapido lo smaltimento del lavoro aggiuntivo (intervenuto senza corrispondente incremento delle risorse) previsto dalle citate circolari, si specificano le seguenti indicazioni di massima per la regolare compilazione delle fatture in questione:

- 1) la fattura dovrà essere indirizzata a questo Tribunale indicandone il CF 80016640304 e il codice amministrazione destinataria (cd. Codice IPA) I18U6T;
- 2) la fattura dovrà contenere l'indicazione espressa che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione;
- 3) la fattura dovrà contenere anche l'indicazione delle generalità complete del soggetto pagante;
- 4) l'omessa indicazione di tali informazioni sarà motivo di rifiuto della fattura;
- 5) sarà onere del c.t.u. controllare se la fattura sia stata accettata o rifiutata; in quest'ultimo caso il c.t.u. dovrà rimettere la fattura stessa debitamente corretta secondo le indicazioni fornite nella motivazione del rifiuto;
- 6) alla fattura dovrà essere allegato il provvedimento di liquidazione del compenso, onde consentire la verifica della competenza di questo Ufficio;
- 7) la fattura non dovrà indicare la scissione dei pagamenti, in quanto il versamento del relativo onere rimane in capo al beneficiario del pagamento;

Si specifica che il c.t.u. non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato senza autorizzazione del giudice (v. Cass. n° 9767 del 1995). Nel caso in cui, invece, il c.t.u. sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del c.t.u. In questo caso l'ausiliario del c.t.u. emetterà fattura nei confronti di quest'ultimo e non del Tribunale. L'ausiliario è tenuto a fatturare al Tribunale solo qualora il giudice abbia a lui conferito uno specifico incarico in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste (v. Cass. n° 12343 del 1991)".